

## Telelavoro nel settore privato e pubblico: si può.

**Autore:** Masucci Maria Paola

**In:** Diritto civile e commerciale

### **La regolamentazione della disciplina del telelavoro è differente tra il settore privato e quello pubblico.**

Nella pubblica amministrazione la **legge n. 191 del 1998**, prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di **forme di lavoro a distanza**. Le concrete modalità attuative, la cui individuazione era stata affidata ad un successivo Regolamento, sono dettate dal **D.P.R. n. 70 del 1999**, che individua una nozione di telelavoro, definita come quella forma di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa ma, al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (ad es. tablet, computer).

**Ti potrebbe interessare leggere anche "Decreto Dignità: nuove regole per il contrasto al precariato" di Luigi Andrea Cosattini**

### **Il telelavoro nella pubblica amministrazione**

Il **23 marzo 2000** è stato stipulato l'**Accordo quadro nazionale per l'applicazione del telelavoro ai rapporti di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni**. In tale Accordo si sottolinea che l'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro in atto. È stato perciò confermato che il telelavoro è una diversa modalità di prestazione del lavoro che non configura una nuova categoria giuridica.

Inoltre, ricordiamo la **circolare INPS n. 52 del 27 febbraio 2015** contenente le "Disposizioni attuative dell'Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare", che illustra le attività interessate, le modalità di attivazione del telelavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione.

**Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: "Il telelavoro".**

## Il telelavoro nel settore privato

Per i **rapporti di lavoro privato**, invece, **non esiste una disciplina legale** del telelavoro. Il legislatore si limita a incentivare il ricorso a questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, pur senza darne una definizione generale, per le sue positive implicazioni sociali e organizzative: ad es. la conciliazione della vita privata con l'attività lavorativa, l'integrazione nei processi produttivi dei lavoratori disabili, il reinserimento dei lavoratori in mobilità.

L'unica regolamentazione è contenuta in accordi e contratti collettivi sul telelavoro "esterno", che adeguano alle esigenze aziendali o di settore la nuova forma di svolgimento dell'attività lavorativa, senza, però, prefigurare un modello negoziale di riferimento.

La stessa definizione di telelavoro, contenuta nell'accordo quadro europeo sul telelavoro stipulato a **Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP**, recepito con l'**accordo interconfederale del 9 giugno 2004** nell'ambito di Confindustria, risulta molto ampia e suscettibile di interpretazioni e applicazioni differenziate. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 di tale accordo, il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

La diffusione della modalità lavorativa in esame è strettamente correlata con il grado di impiego delle tecnologie telematiche e con la capacità di utilizzo degli strumenti informatici da parte dei lavoratori.

## Diverse accezioni del telelavoro

In base al luogo in cui si svolge la prestazione il telelavoro può essere così classificato:

- **Telelavoro a domicilio** (home office): il lavoratore (teleworker) dispone presso la propria abitazione di un ambiente attrezzato tecnologicamente per svolgere in modo efficace e autonomo la prestazione lavorativa. La postazione di telelavoro, generalmente, è installata e collaudata a spese del datore di lavoro.
- **Telelavoro mobile** (working out): il lavoro viene svolto in luoghi diversi (sede dei clienti, abitazione, albergo ecc.) avvalendosi dell'uso di personal computer, telefono cellulare, fax ecc.
- **Telelavoro remotizzato** (telecentri/telecottage): il lavoro viene effettuato in "strutture satelliti", lontane dalle sedi centrali, dotate delle tecnologie ICT più recenti. Queste strutture possono essere utilizzate contemporaneamente anche da più imprese, sia private che pubbliche.
- **Telelavoro office to office**: il lavoratore opera in un ufficio tradizionale, ma fa parte di un gruppo di lavoro (workgroup) sparso nel mondo, i cui membri interagiscono tra loro tramite internet o tecniche Group Ware.

## Volume consigliato

<https://www.diritto.it/telelavoro-la-nuova-frontiera-del-lavoro/>